

**Bundesstrafgericht**

**Tribunal pénal fédéral**

**Tribunale penale federale**

**Tribunal penal federal**



Numero dell'incarto BK\_B 162/04

## **Sentenza del 19 novembre 2004 Corte dei reclami penali**

---

Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Bernard Bertossa e Barbara Ott,  
Cancelliere Giampiero Vacalli

---

Parti

**Amministrazione federale delle contribuzioni, ,**

richiedente

**contro**

**1. A. \_\_\_\_\_,**

**2. B. \_\_\_\_\_**

opponenti

---

Oggetto

Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 DPA)

**Fatti:**

- A.** Il 21 agosto 2003, il capo del Dipartimento federale delle finanze ha autorizzato l'Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) ad aprire un'inchiesta fiscale riguardante C.\_\_\_\_\_ a X.\_\_\_\_\_ (Canton Ticino). Quest'ultimo è sospettato di aver sottratto al fisco federale una parte importante dei suoi redditi imponibili, utilizzando a tale scopo documenti falsi, sottraendo fondi da conti detenuti da società di sede e simulando un cambiamento di domicilio fiscale. Con decisione del 10 agosto 2004, notificata il 17 agosto seguente, l'inchiesta è stata estesa a D.\_\_\_\_\_, a Y.\_\_\_\_\_, avvocatessa di C.\_\_\_\_\_, sospettata di aver agito in qualità di complice del suo cliente.
- B.** Dall'inchiesta emerge che C.\_\_\_\_\_ è verosimilmente l'avente diritto economico di diversi conti aperti presso la banca A.\_\_\_\_\_ a Z.\_\_\_\_\_ e la sua filiale B.\_\_\_\_\_ a Y.\_\_\_\_\_, attualmente in liquidazione, da parte delle società L.\_\_\_\_\_ S.A., con sede a Panama, M.\_\_\_\_\_, con sede a Vaduz, o ancora N.\_\_\_\_\_ S.A., con sede a Panama. D.\_\_\_\_\_ e suo marito, avvocato attivo nel medesimo studio, sono ugualmente toccati da questi conti in quanto titolari di una procura o in qualità di presidente di una o l'altra società.
- C.** L'analisi della documentazione bancaria relativa ai conti summenzionati ha messo in evidenza un numero importante di trasferimenti di fondi provenienti o a destinazione di altri conti aperti presso i medesimi istituti da una società O.\_\_\_\_\_, con sede a Nassau, e dal titolare, fino ad oggi sconosciuto, di una relazione G.\_\_\_\_\_ presso B.\_\_\_\_\_. L'inchiesta fa emergere, inoltre, l'esistenza di legami stretti tra L.\_\_\_\_\_ S.A. o O.\_\_\_\_\_, da una parte, e una società P.\_\_\_\_\_ S.A., con sede a Panama, d'altra parte.
- D.** Con richiesta del 3 agosto 2004, l'AFC ha invitato A.\_\_\_\_\_ a fornirgli tutto la documentazione concernente i conti di cui O.\_\_\_\_\_ e P.\_\_\_\_\_ sarebbero i titolari secondo la sua contabilità. Una richiesta identica è stata inoltrata lo stesso giorno a B.\_\_\_\_\_, con l'invito, inoltre, a fornire la stessa documentazione riguardante la relazione G.\_\_\_\_\_.

- E.** Prevalendosi del segreto bancario, A.\_\_\_\_\_ e B.\_\_\_\_\_ hanno rifiutato di rispondere alle summenzionate domande d'informazione. Non essendo C.\_\_\_\_\_ toccato in nessuna maniera dalle relazioni in questione, esse ritengono di non poter fornire informazioni all'AFC senza violare il segreto al quale sono tenute nei confronti degli aventi diritto. Parallelamente all'inoltro di due reclami indirizzati al direttore dell'AFC contro le misure a loro notificate, A.\_\_\_\_\_ e B.\_\_\_\_\_, il 13 e 18 agosto 2004, hanno fatto pervenire all'AFC i documenti sigillati.
- F.** Rinunciando a statuire sui reclami ricevuti, l'AFC, il 1° ottobre 2004, ha presentato alla Corte dei reclami penali una richiesta di levata dei sigilli apposti sulla documentazione ricevuta da A.\_\_\_\_\_ e B.\_\_\_\_\_.

Invitati a pronunciarsi su tale richiesta, gli opposenti non si sono determinati formalmente al proposito. Essendo venute a conoscenza dei fatti che hanno motivato le richieste a loro pervenute da parte dell'AFC solamente dopo aver visionato le argomentazioni presentate da quest'ultima alla Corte dei reclami penali, A.\_\_\_\_\_ e B.\_\_\_\_\_ non hanno mantenuto in maniera chiara la loro opposizione, dando l'impressione di rimettersi quindi all'apprezzamento e al giudizio di questa corte.

**Diritto:**

- 1.** Attraverso i loro atti procedurali sopra descritti, l'AFC e gli opposenti si sono accordati tacitamente, se non espressamente, di sostituire la procedura di reclamo fondata sull'art. 26 DPA con quella di levata dei sigilli prevista all'art. 50 cpv. 3 DPA. Questo accordo non è censurabile nel caso concreto visto che, nei due casi, la Corte dei reclami non deve intervenire d'ufficio né per decidere se una domanda d'informazioni fondata sull'art. 40 DPA è legittima o meno, né per valutare se l'apposizione dei sigilli su documenti rimessi all'amministrazione è giustificata oppure no. Nella sua qualità di autorità di ricorso, la Corte dei reclami penali statuisce unicamente allorquando una delle parti alla procedura d'inchiesta lo richiede; tenuto conto della natura del litigio che oppone l'amministrazione e le banche da lei interpellate, non vi sono motivi per non seguire la via scelta di comune accordo. Nonostante non abbiano formalmente confermato le loro opposizioni, le banche opposenti non le hanno neppure ritirate in maniera chiara e inequivocabile. È d'uopo dunque statuire e decidere se l'amministrazione è auto-

rizzata o meno ad avere accesso ai documenti litigiosi. Secondo l'art. 50 cpv. 3 DPA, la corte, in effetti, si pronuncia esclusivamente sull'ammissibilità della perquisizione. In caso negativo, le carte sono restituite al loro detentore. In caso affermativo, i sigilli sono levati dall'amministrazione, in presenza dei detentori, in vista del loro esame. Se da quest'ultimo nascono delle contestazioni, ai detentori rimane aperta la via del reclamo (art. 26 DPA).

- 2.** La perquisizione di carte è ammissibile allorché esistono indizi sufficienti relativi alla commissione di un reato per il quale l'amministrazione titolare dell'inchiesta è competente, se l'oggetto della perquisizione è sufficientemente circoscritto e preciso per poterne controllare la pertinenza e se il principio della proporzionalità è rispettato (art. 50 cpv. 1 e 3 DPA; sentenza del Tribunale federale 8G.116/2003 [consid. 4 e 5] del 26 gennaio 2004). Il segreto d'ufficio e professionale devono essere salvaguardati (art. 50 cpv. 2 DPA).
- 2.1** Secondo l'art. 190 cpv. 1 della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), il capo del Dipartimento federale delle finanze può autorizzare l'Amministrazione federale delle contribuzioni a svolgere un'inchiesta se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali. Sono considerate gravi infrazioni fiscali in particolare la sottrazione continuata di importanti somme d'imposta e i delitti fiscali (art. 175, 176, 186, 187 e 190 cpv. 2 LIFD). Queste condizioni appaiono nel caso concreto realizzate tenuto conto della decisione di apertura dell'inchiesta del 21 agosto 2003, contro la quale nessun ricorso è stato inoltrato e del quale non bisogna quindi esaminare la fondatezza (sentenza del Tribunale federale 8G.116/2003 [consid. 6.1] del 26 gennaio 2004).
- 2.2** L'Amministrazione federale delle contribuzioni è competente per condurre l'inchiesta (art. 190 cpv. 1 LIFD). La procedura diretta contro gli autori o gli altri partecipanti all'infrazione, come le misure d'inchiesta dirette contro terze persone, sottostanno alle disposizioni degli art. 19 a 50 DPA, restando l'arresto provvisorio tuttavia escluso (art. 191 e 192 cpv. 1 LIFD).
- 2.3** I segreti dei quali l'art. 50 cpv. 2 DPA esige la salvaguardia non si estendono al segreto bancario previsto dall'art. 47 della legge federale sulle banche e le casse di risparmio (LBCR; RS 952.0), di modo che una banca non può prevalersi di un tale segreto per opporsi ad una perquisizione (DTF 119 IV 175 consid. 3, pag. 177; GAAC 64.52 consid. 4c). Tale giurisprudenza risponde del resto all'inquietudine manifestata dagli oppositori, secondo i quali un'interpretazione troppo larga dell'art. 50 DPA presenterebbe dei ri-

schii inammissibili per delle terze persone non implicate. Come rilevato dal Tribunale federale, in effetti, l'AFC e i suoi funzionari sono tenuti ad un segreto d'ufficio la cui portata non è minore del segreto bancario stesso (DTF 119 IV 175 consid. 3, pag. 178; GAAC 64.52 consid. 4a).

**2.4** Resta dunque da analizzare la questione a sapere se la misura in esame soddisfa le esigenze di pertinenza, di precisione e di proporzionalità.

**2.4.1** Nei casi in cui, come nella fattispecie, un contribuente è sospettato segnatamente di aver sottratto dei valori alla tassazione alla quale sottostavano, facendo per esempio ricorso a delle costruzioni finanziarie nelle quali sono intervenute delle società di sede, è evidentemente pertinente ricercare ogni elemento che permetta di scoprire l'esistenza di valori sottratti.

**2.4.2** Dai fatti addotti nella richiesta di levata dei sigilli e debitamente attestati mediante gli atti allegati a tale richiesta, emerge che diverse società utilizzate da C.\_\_\_\_\_, da sua sorella, dall'avvocata D.\_\_\_\_\_ o dal marito di quest'ultima hanno mantenuto dei rapporti concernenti conti bancari con le persone fisiche o giuridiche, identificate o meno, a proposito delle quali le opposenti sono state interpellate e alle quali fanno riferimento i documenti litigiosi. La richiesta d'informazioni, rispettivamente la perquisizione portano a titolari determinati, menzionati con la loro ragione sociale o, in un caso, con il numero della relazione bancaria. Le esigenze di connessione e di precisione sono dunque pure rispettate.

**2.4.3** Per quanto concerne l'ottenimento delle prove relative a dei conti aperti in Svizzera da parte di società estere con sede all'estero o, in un caso, da parte di un titolare la cui identità è tuttora sconosciuta, la richiesta d'informazioni alle banche detentrici delle relazioni in questione è infine perfettamente conforme al principio della proporzionalità, dato che non si vede con quale altro mezzo l'AFC potrebbe procurarsi informazioni pertinenti e precise giustificate dall'oggetto della sua inchiesta.

**2.5** Le condizioni per dichiarare la richiesta ammissibile ed autorizzare l'AFC a prendere conoscenza dei documenti sigillati che le opposenti le hanno consegnato sono dunque adempiute. Le opposenti saranno invitate ad assistere alla levata dei sigilli. Esse potranno far valere le loro censure in tale occasione. Se l'AFC decide di sequestrare dei documenti nonostante un'opposizione chiara confermata dalle banche detentrici, a quest'ultime si aprirebbe la via del reclamo giusta l'art. 26 DPA.

3. Le opposenti affermano essere state informate con sufficiente precisione dei motivi della misura di cui sono state oggetto solo dopo ricezione della richiesta e degli atti allegati. Tale censura avrebbe potuto essere presa in considerazione per la ripartizione delle spese della presente causa se, una volta informate, le opposenti avessero chiaramente espresso il loro accordo riguardante la levata dei sigilli. Un tale atteggiamento non risulta tuttavia dalle loro risposte alla richiesta, costringendo quindi la corte a pronunciarsi. Visto l'esito della causa, le spese di fr. 1'500.-- saranno messe, in solido, a carico delle opposenti in applicazione dell'art. 156 OG (applicabile in virtù del rinvio previsto dagli art. 245 PP e 25 cpv. 4 DPA) e dell'art. 3 del Regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32).

**Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:**

1. La richiesta di levata dei sigilli apposti sui documenti consegnati da A.\_\_\_\_\_ e B.\_\_\_\_\_ per la gestione di investimenti in liquidazione all'Amministrazione federale delle contribuzioni è accolta.
2. L'Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata a procedere, in presenza dei rappresentati delle opposenti, alla levata dei sigilli e alla perquisizione dei relativi documenti.
3. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico delle opposenti in solido.

Bellinzona, 22 novembre 2004

In nome della Corte dei reclami penali  
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

**Comunicazione a**

- Amministrazione federale delle contribuzioni
- A.\_\_\_\_\_
- B.\_\_\_\_\_

**Informazione sui rimedi giuridici :**

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l'autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.